

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
1999/C 342 E/01	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97) 49 def.) [COM(1999) 271 def. — 97/0067(COD)] ⁽¹⁾	1
1999/C 342 E/02	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [COM(1999) 412 def. — 1999/0179(CNS)]	35
1999/C 342 E/03	Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [COM(1999) 368 def.] ⁽¹⁾	36
1999/C 342 E/04	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella [COM(1999) 428 def. — 1999/0182(CNS)]	41
1999/C 342 E/05	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci [COM(1999) 437 def. — 1999/0191(CNS)] ⁽¹⁾	42
1999/C 342 E/06	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) [COM(1999) 430 def. — 1999/0187(CNS)]	43

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque [COM(97) 49 def.] ⁽¹⁾

(1999/C 342 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 271 def. — 97/0067(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 18 giugno 1999)

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 2 bis (nuovo)

Considerando che la protezione dello stato delle acque contribuirà a garantire la fornitura di acqua potabile alla popolazione;

Considerando 5 bis (nuovo)

considerando che il 29 maggio 1995 la Commissione ha approvato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche;

Considerando 11 bis (nuovo)

considerando che qualsiasi politica efficace e coerente in materia di acque deve tener conto della vulnerabilità degli ecosistemi acquatici situati in prossimità delle coste e degli estuari, nonché nei golfi e nei mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è fortemente influenzato dalla qualità delle acque dei bacini idrografici che vi si riversano;

Considerando XX (nuovo)

considerando che la Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare delle convenzioni HELCOM e OSPAR e della convenzione di Barcellona; che la presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 13 bis (nuovo)

considerando che un'azione ai fini della protezione dello stato delle acque all'interno dei bacini idrografici offrirà vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, comprese quelle costiere;

Considerando 18 bis

considerando che in base ai principi della precauzione e dell'azione preventiva occorre eliminare l'inquinamento provocato dallo scarico di varie sostanze pericolose; che il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe approvare le sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria; che, su proposta della Commissione, il Consiglio dovrebbe adottare misure volte ad eliminare gradualmente l'inquinamento causato da dette sostanze, tenendo conto di tutte le fonti significative oltre che del rapporto costi-efficacia e della proporzionalità delle soluzioni disponibili a tal fine;

considerando che per una maggiore protezione dell'ambiente acquatico occorre ridurre gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire perdite dovute a fughe e all'inquinamento accidentale causato da tali sostanze, definendo le priorità in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato; che ciò contribuirà all'obiettivo di porre fine alle emissioni, allo scarico e alle perdite, nonché a realizzare il fine ultimo di avvicinare le concentrazioni delle sostanze nell'ambiente marino e delle sostanze pericolose sintetiche prodotte dall'uomo rispettivamente ai valori naturali e allo zero; che il Consiglio e il Parlamento europeo, su proposta della Commissione, dovrebbero approvare le sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria; che, su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero adottare misure volte a ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze, tenendo conto di tutte le fonti;

Considerando 19

considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri tesi a migliorare la situazione delle acque sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a favorire un consumo idrico sostenibile, a ridurre i problemi dell'inquinamento transfrontaliero, a tutelare gli ecosistemi, in particolare quelli acquatici, e a salvaguardare il potenziale ricreativo delle acque comunitarie;

considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile delle acque, contribuire al controllo dei problemi di inquinamento transfrontaliero, proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e salvaguardare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità;

Considerando 19 bis (nuovo)

considerando che è necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque;

Considerando 20

considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità;

considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e per evitare il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 29

considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP);

considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee [COM(96) 315 def. del 10 luglio 1996] darà un contributo sostanziale al riguardo; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP);

Considerando 30 bis (nuovo)

considerando che in condizioni particolari può essere giustificato concedere deroghe alla disposizione di impedire l'ulteriore degrado o raggiungere un buono stato delle acque, qualora l'impossibilità di farlo sia dovuta a circostanze impreviste ed eccezionali, in particolare siccità o inondazioni;

Considerando X (nuovo)

considerando che le misure comunitarie atte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti provenienti da fonti di origine antropica, ai sensi del trattato Euratom, consentono una certa protezione dell'ambiente; che è ormai riconosciuta la necessità di adottare ulteriori misure per la completa protezione dell'ambiente, in conformità degli obiettivi globali della presente direttiva;

Considerando 35

considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve presentare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico;

considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve pubblicare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico;

Considerando 37 ter (nuovo)

considerando che lo sviluppo sostenibile prevede che il principio di una buona politica delle acque non sia sacrificato allo scopo di conseguire lo sviluppo economico di una regione;

Articolo 1

Finalità

Scopo della presente direttiva è di istituire un quadro per la protezione delle acque comunitarie che:

- a) nel caso delle acque dolci superficiali, degli estuari, delle acque costiere e sotterranee:
 - i) impedisca un ulteriore degrado, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico;

Scopo della presente direttiva è di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- ii) agevoli un consumo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- b) nel caso delle acque territoriali e delle altre acque marine, integri gli obblighi di protezione istituiti in altre normative comunitarie e nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

sotto il profilo qualitativo e quantitativo, una fornitura idrica sufficiente per l'utilizzo sostenibile di tali risorse.

- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

- b) bis persegua una maggiore protezione dell'ambiente acquatico attraverso misure specifiche al fine di ridurre progressivamente le emissioni di sostanze pericolose, definendo in via prioritaria quelle che destano maggiori timori;

- c) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
- proteggere le acque territoriali e marine;
- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali pertinenti, ed
- eliminare gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire le perdite causate da fughe e dall'inquinamento accidentale dovuto a tali sostanze, al fine ultimo di avvicinare le concentrazioni nell'ambiente marino delle sostanze naturali e delle sostanze di sintesi prodotte dall'uomo rispettivamente ai valori naturali e allo zero.

Articolo 2, paragrafo 7 bis (nuovo)

«falda acquifera»: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acqua;

Articolo 2, paragrafo 17 ter (nuovo)

«corpo idrico sotterraneo»: un volume consistente di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

Articolo 2, paragrafo 17

«stato ecologico»: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, così classificati conformemente all'allegato V;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2, paragrafo 23

«Buono stato chimico»: stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera le norme di qualità ambientali fissate dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 21, paragrafo 6 e di altre normative comunitarie che istituiscono norme di qualità ambientale e nel quale le tendenze emerse dai dati di controllo non suggeriscono un futuro superamento delle suddette norme.

Per buono stato chimico s'intende lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

«stato chimico buono delle acque superficiali»: stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 21, paragrafo 6 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

Articolo 2, paragrafo 23 bis (nuovo)

«stato chimico buono delle acque sotterranee»: stato definito nella tabella 2.3.2. dell'allegato V;

Articolo 2, paragrafo 24

«Stato quantitativo»: espressione del grado di impoverimento permanente di un corpo idrico sotterraneo a seguito di estrazioni e alterazioni dirette e indirette della velocità naturale di ravvenamento.

«stato quantitativo»: espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

Articolo 2, paragrafo 24 bis (nuovo)

«risorse idriche sotterranee disponibili»: velocità media annua di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità media annua a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

Articolo 2, paragrafo 26

«Buono stato quantitativo»: stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo, senza diminuzione della qualità ecologica nelle acque superficiali connesse o danni ai rispettivi ecosistemi terrestri.

Per buono stato quantitativo s'intende lo stato che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

«buono stato quantitativo»: stato definito nella tabella 2.2.2. dell'allegato V;

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) impedire il deterioramento della qualità ecologica e l'inquinamento delle acque superficiali e ripristinare le acque superficiali inquinate, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque superficiali entro il 31 dicembre 2010;

a) — impedire il deterioramento dello stato delle acque superficiali, e
— risanare queste ultime al fine di raggiungere uno stato buono delle acque superficiali entro il 31 dicembre 2010, e

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

— migliorare i corpi idrici artificiali e fortemente modificati, quali definiti nell'allegato II, punto 1.6, al fine di raggiungere un potenziale ecologico buono e uno stato chimico buono delle acque superficiali entro il 31 dicembre 2010,

in tutti i corpi idrici superficiali, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato V, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e fermi restando i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1 per le parti interessate;

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) impedire il deterioramento della qualità delle acque sotterranee, ripristinare le acque sotterranee inquinate e garantire un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento di tali acque, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque sotterranee entro il 31 dicembre 2010;

b) — impedire il deterioramento dello stato delle acque sotterranee,

— risanare i corpi idrici sotterranei e assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire uno stato buono delle acque in tutti i corpi idrici sotterranei entro il 31 dicembre 2010, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato V, e

— invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di inquinanti derivanti dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento e giungere a uno stato di acque sotterranee inquinate solo in misura irrilevante,

e in applicazione dei paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) quater (nuovo)

c) quater la riduzione graduale delle emissioni nelle acque superficiali delle sostanze indicate nell'elenco di priorità di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e delle sostanze che pregiudicherebbero il perseguimento degli obiettivi sopracitati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera g);

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (nuovo)

2. a) Nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri si accertano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

a) il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana esercitata, che rendano manifestamente impossibile o economicamente proibitivo qualsiasi miglioramento dello stato idrico;

a) che gli Stati membri stabiliscano che a causa delle ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito ad attività umane precedenti o a motivo delle sue condizioni naturali, i miglioramenti del suo stato sono impossibili o sproporzionatamente onerosi;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

b) vengano definiti obiettivi ambientali che impediscano l'ulteriore deterioramento dello stato idrico per non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici all'interno dello stesso distretto idrografico;

b) tali obiettivi ambientali meno rigorosi siano definiti ad un livello che rappresenti uno stato idrico solo leggermente inferiore al livello massimo raggiungibile considerando l'impatto inevitabile dell'attività umana;

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

d) gli obiettivi meno rigorosi vengano fissati in modo da non ostacolare l'attuazione della vigente legislazione comunitaria in materia ambientale.

Soppresso

Articolo 4, paragrafo 5 (nuovo)

5. Il deterioramento dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze impreviste o eccezionali, segnatamente alluvioni e siccità, non costituisce una violazione dei requisiti della presente direttiva purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) che sia fatto il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) che le situazioni in cui possano essere dichiarate dette circostanze impreviste o eccezionali, compresa l'adozione degli indicatori appropriati, siano espressamente previste nel piano di gestione del bacino idrografico;

c) che le misure da adottare al verificarsi di dette circostanze eccezionali siano contemplate nel programma di misure e non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) che gli effetti delle circostanze impreviste o eccezionali siano sottoposti a un riesame annuale e, per le situazioni diverse dalle inondazioni e dalla siccità, sia fatto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle precedenti lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4, paragrafo 6 (nuovo)

6. Il mancato raggiungimento dello stato buono delle acque sotterranee, dello stato ecologico buono o, ove pertinente, del potenziale ecologico buono ovvero l'incapacità di prevenire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o sotterraneo non costituiscono violazioni della presente direttiva quando sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, purché gli Stati membri stabiliscano l'esistenza di motivi di rilevante interesse pubblico che richiedano dette modifiche o alterazioni, in particolare ai fini della sicurezza e della protezione della salute umana, della protezione ambientale o dello sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) che sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo delle modifiche sullo stato del corpo idrico;
- b) che alternative alle modifiche siano state attentamente esaminate e valutate e che le modifiche vengano ritenute, nella situazione, la migliore soluzione ambientale;
- c) che le motivazioni delle modifiche e l'esame delle alternative e il riesame degli obiettivi per il corpo idrico modificato siano espressamente menzionati e illustrati nel piano di gestione del bacino idrografico imposto dall'articolo 16 e i nuovi obiettivi e la necessità di modifiche siano riveduti ogni sei anni.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico

1. Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuata un'analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico e affinché essa sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. Le analisi riguardano i seguenti aspetti del distretto idrografico:

- a) caratteristiche geografiche e geologiche;
- b) caratteristiche idrografiche;
- c) caratteristiche demografiche;
- d) analisi della pianificazione territoriale e delle attività economiche svolte al suo interno.

Una cooperazione con gli istituti statistici nazionali e comunitari contribuirà a sfruttare al massimo tutte le informazioni disponibili e ad evitare duplicazioni nella raccolta dei dati.

Caratteristiche del distretto idrografico esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compresa nel loro territorio, siano effettuati, in conformità delle specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III bis:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico, che dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2001.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.

3. Le analisi vengono riesaminate ed eventualmente aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6

Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane

Soppresso

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un riesame dell'impatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun distretto idrografico e affinché esso sia ultimato entro il 31 dicembre 2001. Il riesame riguarda i seguenti aspetti:

- a) stima dell'inquinamento da fonte puntuale;
- b) stima dell'inquinamento da fonte diffusa;
- c) stima dell'estrazione delle acque;
- d) analisi di altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato III sono adottate dalla Commissione ai fini del riesame entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato III.

3. Il riesame viene aggiornato entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 7

Analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico

Soppresso

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno di ciascun distretto idrografico allo scopo di raccogliere, fra l'altro, le informazioni di base necessarie ai fini dell'articolo 12 e affinché sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. L'analisi in questione riguarda i seguenti aspetti:

- a) estrazione e distribuzione delle acque dolci;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- b) raccolta e scarico delle acque reflue;
- c) quantità, prezzi e costi (compresi i costi e i benefici a livello ambientale e di risorse) legati alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- d) suddivisione dei dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c) in base ai diversi settori di attività economica, disaggregati almeno in settore domestico, industriale e agricolo;
- e) previsione della domanda e dell'offerta sul lungo periodo;
- f) stima degli investimenti in infrastrutture del settore pubblico e privato;
- g) tendenze registrate nel tempo ai dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a) b) c) d) e) e f), compresi i dati stagionali, se rilevanti, e previsioni in relazione a scenari diversi sotto il profilo dei prezzi e degli investimenti, riguardanti almeno i sei anni precedenti e i dodici anni successivi.
2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.
3. Le analisi vengono aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 8, paragrafo 2

Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri definiscono norme di qualità ambientale tali che, in base al regime di trattamento previsto, e nell'osservanza della legislazione comunitaria, le acque che ne provengono possiedano i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778/CEE.

Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali - compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 21 -, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque superficiali e sotterranee al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V.

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque di ciascun distretto idrografico nonché nelle zone marittime adiacenti nelle quali si riversano le acque dei distretti idrografici. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo quantitativo del volume, del flusso o della portata nonché dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10, paragrafo 2 (nuovo)

2. Le specifiche tecniche includeranno il ricorso a metodi omologati di analisi e di controllo di qualità riconosciuti da tutti gli Stati membri.

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a (nuovo)

Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi ambientali e delle risorse legati all'utilizzo idrico, al fine di fissare tariffe ad un livello che promuova la realizzazione degli obiettivi ambientali della presente direttiva.

Articolo 12 bis (nuovo)

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse

1. Gli Stati membri garantiscono che i pertinenti scarichi soggetti al controllo di cui al paragrafo 2 siano controllati secondo l'approccio indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri assicurano l'istituzione e/o la realizzazione dei:

- a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
- b) controlli dei relativi valori limite di emissione,
- c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali

fissati:

- nella direttiva 96/61/CE
- nella direttiva 91/271/CEE
- nella direttiva 91/676/CEE
- nelle direttive adottate conformemente all'articolo 21 della presente direttiva
- nelle direttive elencate nell'allegato IX
- in ogni altra normativa comunitaria pertinente

al più tardi il 31 dicembre 2007, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito ai sensi della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, richieda requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Articolo 13, paragrafo 3), lettera b) bis (nuovo)

b) bis qualsiasi misura necessaria per conseguire gli obiettivi fissati in conformità dell'articolo 4 riguardo ai corpi idrici superficiali designati come artificiali o fortemente modificati;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 13, paragrafo 3, lettera e)

- e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee, nonché della deviazione e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione, la deviazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni, le deviazioni o gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

Articolo 13, paragrafo 3, lettera g)

- g) divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee delle sostanze elencate all'allegato VIII.

- g) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare il reinserimento nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, specificandone le condizioni

- il reinserimento di acque contenenti sostanze risultanti da operazioni di ricerca ed estrazione di idrocarburi o attività minerarie e inserimento di acque per motivi tecnici in strati geologici dai quali sono stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in strati geologici che per cause naturali sono permanentemente inidonei ad altri scopi. Tali reinserimenti non devono contenere sostanze diverse da quelle risultanti dalle operazioni summenzionate;
- il reinserimento di acque sotterranee estratte da mine e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile;
- l'immissione di gas naturale e gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in strati geologici che per cause naturali sono permanentemente inidonei ad altri scopi;
- l'immissione di gas naturale e gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in strati geologici nei quali sia assolutamente necessario garantire la sicurezza della fornitura di gas e dove l'immissione sia tale da prevenire ogni eventuale pericolo, presente o futuro, di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
- la costruzione, le opere di ingegneria civile ed edilizie e attività analoghe effettuate su o nel terreno che entri in contatto con le acque sotterranee;
- gli scarichi a scopi scientifici di piccoli quantitativi di sostanze finalizzate alla caratterizzazione, alla protezione o al recupero del corpo idrico

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Gli Stati membri possono autorizzare il ravvenamento o l'incremento artificiali dei corpi idrici sotterranei. Le acque utilizzate possono provenire da qualsiasi corpo idrico superficiale o sotterraneo, purché l'utilizzo di tale fonte non comprometta il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per la fonte ovvero per il corpo idrico sotterraneo ravvenuto o incrementato;

Articolo 13, paragrafo 3, lettera ia) bis (nuova)

- i) bis Misure per raggiungere gli standard di qualità ambientale in applicazione dell'articolo 13 paragrafo 3, lettera d) iii, segnatamente in relazione al consumo idrico sostenibile.

Articolo 13, paragrafo 4

Per «misure supplementari» s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi, comprese quelle ritenute necessarie per rispettare le norme di qualità ambientale in forza del paragrafo 3, lettera d), ii) soprattutto rispetto al consumo idrico sostenibile. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari.

Per «misure supplementari» s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Articolo 16

Piani di gestione dei bacini idrografici

1. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri provvedono a far predisporre un piano di gestione dei bacini idrografici riguardante l'intero distretto interessato. Il piano in questione comprende le informazioni riportate all'allegato VII.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici vengono pubblicati entro il 31 dicembre 2004.
3. I piani in questione vengono riesaminati e aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

Piani di gestione dei bacini idrografici

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.
4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 17

Informazione e consultazione pubblica

1. Nell'ambito di ciascun distretto idrografico gli Stati membri garantiscono la pubblicazione e la consultazione delle proposte dei piani di gestione dei bacini idrografici almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta è possibile accedere ai documenti e alle informazioni di base utilizzati per elaborare il piano di gestione dei bacini idrografici.

2. Per garantire la loro attiva partecipazione e consultazione, le parti interessate dispongono di un periodo minimo di sei mesi per presentare per iscritto le proprie osservazioni sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Informazione e consultazione pubblica

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, segnatamente all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di gestione delle acque identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 18

Pianificazione per sotto-bacino, settore, problematica o tipo di acque

Soppresso

1. Qualora sia necessario affrontare aspetti particolari della gestione idrica, i piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati, comprendenti:

- a) programmi e piani di gestione relativi a particolari sotto-bacini all'interno di un distretto idrografico;
- b) programmi e piani di gestione relativi a particolari settori economici;
- c) programmi e piani di gestione relativi a particolari problematiche idriche;
- d) programmi e piani di gestione relativi a particolari categorie di acque o ecosistemi.

Il piano di gestione dei bacini idrografici fa menzione di questi programmi.

2. Lo svolgimento delle attività di programmazione non esonera gli Stati membri da alcun obbligo derivante dagli altri articoli della presente direttiva.

Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione del bacino idrografico o dall'aggiornamento previsto all'articolo 16, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Articolo 21, paragrafo 1

1. Il Consiglio adotta specifiche misure di controllo per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singole sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio inaccettabile per l'ambiente.

1. Il Consiglio adotta misure specifiche per ridurre gradualmente le emissioni e gli scarichi di sostanze pericolose e prevenire perdite dovute a fughe e all'inquinamento accidentale causato da sostanze pericolose definendo le priorità in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile, secondo le procedure previste al paragrafo 2. Tali misure sono adottate in base alle proposte presentate dalla Commissione ai sensi del presente articolo e in conformità delle procedure contemplate dal trattato.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 21, paragrafo 5

5. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, la Commissione presenta proposte in materia di riduzione delle principali fonti delle emissioni interessate, tenendo conto delle fonti di prodotti e di processi e identificando la combinazione di misure di riduzione che garantisca la migliore efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, è possibile intervenire a livello comunitario nel caso delle misure di controllo dei processi, settore per settore.

5. Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte in materia di controlli delle principali fonti delle emissioni interessate, tenendo conto delle fonti di prodotti e di processi e identificando la combinazione di misure di controllo dei prodotti e valori limite di emissione uniformi per il controllo dei processi che garantiscano efficacia dei costi e proporzionalità. Se necessario, i controlli dei processi a livello comunitario possono essere effettuati settore per settore.

Articolo 21, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis La Commissione presenta le proposte conformemente ai paragrafi 5 e 6 e, almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco di priorità.

Articolo 21, paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter Quando presenta le proposte ai sensi del paragrafo 6 bis, la Commissione per quanto possibile riferisce sulla riduzione del carico di emissioni di sostanze pericolose nelle acque superficiali che sarà stato raggiunto grazie alle suddette proposte. Nella relazione sull'attuazione delle proposte adottate la Commissione riferisce anche sulla riduzione del carico inquinante conseguita.

Articolo 22

Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006 e, successivamente, ogni sei anni.
2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;
 - b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità;
 - c) un'indagine comparativa dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, comprese raccomandazioni per migliorare i piani futuri;
 - d) una risposta a ciascuna delle raccomandazioni presentate alla Commissione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15;
 - e) una sintesi delle eventuali strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21.

Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
 - a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;
 - b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;
 - c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;
 - d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;
 - e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 10.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come contemplato all'articolo 20, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, allorché opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per commentare le relazioni di attuazione della Commissione e scambiare esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali ed economiche, delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Articolo 24, paragrafo 1

Modifiche della direttiva

1. Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25.

Modifiche della direttiva

1. Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25 e pubblicati conformemente alle procedure e al calendario di cui all'articolo 22.

Articolo 26

Abrogazioni

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

- direttiva 75/440/CEE
- decisione 77/795/CEE
- direttiva 78/659/CEE
- direttiva 79/869/CEE
- direttiva 79/923/CEE
- direttiva 80/68/CEE e
- direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6 che viene abrogato con decorrenza dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 31 dicembre 2001 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

- decisione 77/795/CEE
 - direttiva 79/869/CEE
 - direttiva 75/440/CEE.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:
- direttiva 78/659/CEE
 - direttiva 79/923/CEE
 - direttiva 80/68/CEE e

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

— direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che sarà soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'elenco di priorità adottato conformemente all'articolo 21 sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 e dagli Stati membri, conformemente all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco di priorità e ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 bis per le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco di priorità adottato ai sensi dell'articolo 21 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE sarà inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali gli obiettivi ambientali stabiliti dal primo piano di gestione dei bacini idrografici previsto dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'applicazione della direttiva 76/464/CEE.

L'allegato II viene sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

- i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali — fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere — oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
- ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi. Si tratta delle aree acquatiche, che sono definite seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2
- iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

- iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare in tipi i corpi idrici superficiali del distretto idrografico avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.
- v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
- vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (formato GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2. Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

1.2.1. Fiumi

SISTEMA A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato X
Tipo	<p>Tipologia in base all'altitudine:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elevata: > 800 m — media da 200 a 800 m — bassa: < 200 m <p>Tipologia della dimensione in base al bacino idrografico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Piccolo: 10 a 100 km² — medio da: 100 a 1 000 km² — grande da: 1 000 a 10 000 km² — molto grande: > 10 000 km² <p>Composizione geologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Calcarea — Silicea — Organica

SISTEMA B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del fiume o di parte del fiume e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	<p>Altitudine</p> <p>Latitudine</p> <p>Longitudine</p> <p>Composizione geologica</p> <p>Dimensioni</p>

Fattori opzionali	<p>Distanza dalla sorgente del fiume</p> <p>Energia di flusso (in funzione del flusso e della pendenza)</p> <p>Larghezza media del corpo idrico</p> <p>Profondità media del corpo idrico</p> <p>Pendenza media del corpo idrico</p> <p>Forma e configurazione dell'alveo principale</p> <p>Categoria in funzione della portata del fiume (flusso)</p> <p>Configurazione della valle</p> <p>Trasporto di solidi</p> <p>Capacità di neutralizzazione degli acidi</p> <p>Composizione media del substrato</p> <p>Cloruro</p> <p>Intervallo delle temperature dell'aria</p> <p>Temperatura media dell'aria</p> <p>Precipitazioni</p>
-------------------	--

1.2.2. Laghi

SISTEMA A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'allegato X
Tipo	<p>Tipologia in base all'altitudine:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elevata > 800 m — media da 200 a 800 m — bassa < 200 m <p>Tipologia della profondità in base alla profondità media:</p> <ul style="list-style-type: none"> < 3 m da > 3 a 15 m > 15 m <p>Tipologia della dimensione in base alla superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> da 0,5 a 1 km² da > 1 a 10 km² da > 10 a 100 km² > 100 km² <p>Composizione geologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Calcarea — Silicea — Organica

SISTEMA B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	<p>Altitudine</p> <p>Latitudine</p> <p>Longitudine</p> <p>Profondità</p> <p>Composizione geologica</p> <p>Dimensioni</p>
Fattori opzionali	<p>Profondità media del lago</p> <p>Forma del lago</p> <p>Tempo di residenza</p> <p>Temperatura media dell'aria</p> <p>Intervallo delle temperature dell'aria</p> <p>Caratteristiche di mescolamento (ad es. monomittico, dimittico, polimittico)</p> <p>Capacità di neutralizzazione degli acidi</p> <p>Livello di fondo della concentrazione di nutrienti</p> <p>Composizione media del substrato</p> <p>Fluttuazione del livello delle acque</p>

1.2.3. Acque di transizione

SISTEMA A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	<p>Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato X:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mar Baltico — Mare di Barents — Mar di Norvegia — Mare del Nord — Oceano Atlantico settentrionale — Mar Mediterraneo
Tipo	<p>In base alla salinità media annua:</p> <ul style="list-style-type: none"> < 0,5 ‰ acqua dolce da 0,5 a < 5 ‰ oligoalino da 5 a < 18 ‰ mesoalino da 18 a < 30 ‰ polialino da 30 a < 40 ‰ eualino <p>In base all'escursione media di marea:</p> <ul style="list-style-type: none"> < 2 m microtidale da 2 a 4 m mesotidale > 4 m macrotidale

SISTEMA B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque di transizione e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	<p>Latitudine</p> <p>Longitudine</p> <p>Escursione di marea</p> <p>Salinità</p>
Fattori opzionali	<p>Profondità</p> <p>Velocità della corrente</p> <p>Esposizione alle onde</p> <p>Tempo di residenza</p> <p>Temperatura media dell'acqua</p> <p>Torbidità</p> <p>Composizione media del substrato</p> <p>Configurazione</p> <p>Intervallo delle temperature dell'acqua</p>

1.2.4. Acque costiere

SISTEMA A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	<p>Seguenti ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'allegato X:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mar Baltico — Mare di Barents — Mar di Norvegia — Mare del Nord — Oceano Atlantico settentrionale — Mar Mediterraneo
Tipo	<p>In base alla salinità media:</p> <p>< 0,5 ‰ acqua dolce</p> <p>da 0,5 a < 5 ‰ oligoalino</p> <p>da 5 a < 18 ‰ mesoalino</p> <p>da 18 a < 30 ‰ polialino</p> <p>da 30 a < 40 ‰ eualino</p> <p>In base alla profondità media:</p> <p>aqua bassa < 30 m</p> <p>intermedia (da 30 a 200 m)</p> <p>profonda > 200 m</p>

SISTEMA B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche delle acque costiere e quindi incidono sulla struttura e sulla composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	Latitudine Longitudine Escursione di marea Salinità
Fattori opzionali	Velocità della corrente Esposizione alle onde Temperatura media dell'acqua Caratteristiche di mescolamento Torbidità Tempo di ritenzione (insenature chiuse) Composizione media del substrato Intervallo delle temperature dell'acqua

1.3. Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

- i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato conformemente al punto 1.1 sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.
- ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
- iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.
- iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare in virtù del punto v).
- v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate sulla modellizzazione possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleontologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.
- vi) Se non risulta possibile fissare, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto — non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali —, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4. Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

- Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte ai sensi:
 - i) degli articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
 - ii) degli articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglioe, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
 - iii) dell'articolo 11 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio,
 - iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE del Consiglio.
- Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte ai sensi:
 - i) degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio,
 - ii) degli articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
 - iii) della direttiva del Consiglio sui biocidie, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
 - iv) delle direttive 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE del Consiglio.
- Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.
- Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.
- Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.
- Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.
- Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché — ove pertinente — delle zone di pesca e delle foreste.

1.5. Valutazione dell'impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte — e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale — per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 10 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 13.

1.6. Designazione dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati

Gli Stati membri possono designare come artificiale o fortemente modificato un corpo idrico superficiale se i mutamenti delle sue caratteristiche artificiali o fortemente modificate, necessari per conseguire lo stato ecologico buono, producono effetti negativi significativi:

- i) sull'ambiente in senso più ampio
- ii) sulla navigazione o il diporto
- iii) sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (ad es., produzione di energia, fornitura di acqua potabile)
- iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, l'irrigazione o il drenaggio dei terreni
- v) sullo sviluppo umano.

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Prima caratterizzazione

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni a cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - le fonti diffuse di inquinamento,
 - le fonti puntuali di inquinamento,
 - l'estrazione,
 - il ravvenamento artificiale;
- la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2. Caratterizzazione ulteriore

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare conformemente all'articolo 13. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

- le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conduttività idraulica, la porosità e il confinamento;
- le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;
- le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;
- un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;
- le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;
- i dati sufficienti per calcolare la velocità media annua di ravvenamento globale a lungo termine.

2.3. Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata conformemente al punto 2.1, si reputa rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, più di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone;

- medie annue di estrazione da tali punti;
- composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;
- tasso di scarico in tali punti;
- composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
- utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4. Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

- sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi
- sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni
- sullo sviluppo umano.»

Allegato III — Sopprimere l'intero allegato.

«ALLEGATO III BIS DELLA DIRETTIVA (NUOVO)

ANALISI ECONOMICA

L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

- a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, sancito all'articolo 12, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:
 - stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici definiti all'articolo 2, paragrafo 32,
 - stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;
- b) determinare le previsioni sul lungo periodo relative al risparmio raggiungibile incrementando l'efficienza nell'utilizzo delle acque, disaggregato in vari settori di utilizzo, distinti almeno in settore domestico, settore industriale e settore agricolo;
- c) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 13 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.»

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

L'allegato IV è modificato come segue:

AREE PROTETTE

Punto 1

- | | |
|--|---|
| 1. Se rilevante ai fini della protezione delle acque, il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette: | 1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette: |
|--|---|

Punto 1, i)

- | | |
|--|---|
| i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8; | i) aree designate per l'estrazione effettiva o potenziale di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8; |
|--|---|

Punto 1, v)

- | | |
|--|--|
| v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE). | v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 da proteggere ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE). |
|--|--|

L'allegato V è così modificato:

Nuovo paragrafo sotto il titolo

1.1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Le acque aventi uno stato inferiore al sufficiente sono classificate come aventi stato scarso o cattivo:

- Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.
- Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Tabella 1.1.2.1
Elementi idromorfologici
Qualità buona

Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisata.

Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

Tabella 1.1.2.1
Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali
Qualità elevata

Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.

Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

Tabella 1.1.2.2
Parametri idromorfologici
Qualità buona

Consente la presenza della comunità biologica specifica del tipo sopra precisato.

Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

Tabella 1.1.2.2
Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali
Qualità elevata

Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.

Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

Tabella 1.1.2.3
Fattori idromorfologici
Qualità buona

Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

Tabella 1.1.2.3
Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali
Qualità elevata

Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.

Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

Tabella 1.1.2.4
Parametri idromorfologici
Qualità buona

Consente la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

Condizioni compatibili con la presenza delle comunità biologiche specifiche del tipo sopra precisato.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Table 1.1.2.4

Elementi chimici: sostanze di cui all'allegato VIII non comprese nei parametri generali

Qualità elevata

Concentrazioni non superiori al limite di rilevazione delle tecniche di analisi più avanzate o ai livelli ubiquitari.

Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.

Punto 1.1.2.5.2, v) (nuovo)

v) La Commissione organizzerà uno scambio di informazioni sugli standard stabiliti.

Punto 1.1.3

Individuazione delle condizioni di riferimento

Sopprimere il punto.

Punto 1.1.4.4 bis (nuovo)

Monitoraggio di indagine

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti;
- quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali; o
- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Punto 1.1.4.7

Norme per il controllo dei parametri di tipo

Norme per i parametri fisico-chimici

Norme per i parametri idromorfologici

Norme per il controllo dei parametri di tipo

Norme per i parametri fisico-chimici

Pertinenti norme CEN/ISO

Norme per i parametri idromorfologici

Pertinenti norme CEN/ISO

Punto 1.1.5, Titolo

1.1.5. Controllo e valutazione delle altre acque marine

1.1.5. Controllo e valutazione delle acque territoriali e delle altre acque marine

Punto 1.1.6

Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica

1.1.6.2. Comparabilità dei risultati del controllo biologico

iii) La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo:

— ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo;

— i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti.

iv) L'operazione di intercalibrazione di cui al paragrafo 4 deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati.

1.1.6.2. Comparabilità dei risultati del controllo biologico

iii) La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo:

— ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo;

— i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative sulla base dei valori medi ottenuti attraverso la rete di intercalibrazione. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti.

iv) L'operazione di intercalibrazione di cui al punto iii deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Punto 1.1.7

Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

1.1.7. Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

Soppresso.

Punto 1.2.1

Selezione dei siti di controllo nonché metodo e frequenza del campionamento e delle analisi

La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, adottare lo schema relativo alle sostanze dell'elenco prioritario di cui al punto 1.1.4.3.

La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, ovvero se gli orientamenti sono insufficienti ai fini degli obiettivi della presente direttiva, adottare lo schema relativo alle sostanze dell'elenco prioritario di cui ai punti 1.1.4.3, 1.1.4.4 e 1.1.4.7.

2. Acque sotterranee

2.1. Analisi delle caratteristiche del distretto idrografico

Individuazione, mappaggio e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Soppresso.

Gli Stati membri provvedono all'individuazione, al mappaggio e alla caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei a livello nazionale, regionale e locale.

Nel caratterizzare i corpi idrici sotterranei sono raccolte le informazioni seguenti, se pertinenti per ciascun corpo idrico sotterraneo:

- perimetro e superficie del corpo idrico sotterraneo,
- caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi estensione e tipo delle unità geologiche,
- caratteristiche idrogeologiche della falda acquifera, compresi conduttività idraulica, porosità e confinamento,
- caratteristiche dei depositi superficiali e del suolo sovrastante la falda acquifera, compresi spessore, porosità, conduttività idraulica, proprietà assorbenti,
- caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo,
- inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica,
- stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi,
- dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Nel caratterizzare l'impatto delle attività umane, sono raccolte e tenute aggiornate per ciascun corpo idrico sotterraneo le informazioni seguenti:

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo da cui viene estratta l'acqua,
- composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo,
- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo che ricevono scarichi diretti di acqua,
- tassi di scarico in tali punti,
- composizione chimica delle acque scaricate nel corpo idrico sotterraneo,
- destinazione dei terreni nel bacino imbrifero del corpo sotterraneo, comprese le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento del corpo sotterraneo, tra cui deviazione delle acque piovane e del deflusso mediante interrimento, ravvenamento artificiale, costruzione di dighe, drenaggio,
- aree di sviluppo che possono risultare danneggiate da eventuali cambiamenti del livello delle acque sotterranee.

Sono fornite informazioni sufficienti a consentire un calcolo affidabile dell'equilibrio idrico di ciascun corpo sotterraneo, per individuare la variazione netta delle riserve idriche nel corpo risultante dal volume totale di acqua di flusso e deflusso dal medesimo.

2. Acque sotterranee

2.2.2. Definizione di stato quantitativo buono

Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è conforme al conseguimento dello stato quantitativo buono definito all'articolo 2.

Il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da impedire il conseguimento degli obiettivi di qualità ecologica specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse o da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica di tali acque ovvero da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi.

Il livello delle acque sotterranee non presenta alcuna tendenza antropica che ne possa determinare alterazioni di questo tipo.

Alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso una tendenza antropica che potrebbe determinare siffatte intrusioni.

Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.

Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:

- impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 per le acque superficiali connesse;
- comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;
- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

2. Acque sotterranee

2.3.2. Definizione di stato chimico buono

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

- sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo
- non superano le norme di qualità ambientale sottoindicate
- non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri connessi,

e i dati di controllo non presentano tendenze che possano condurre a un superamento di tali norme di qualità ambientale, al mancato conseguimento di tali obiettivi ambientali, a un siffatto deterioramento della qualità ecologica o chimica delle acque superficiali connesse o a tale danno per gli ecosistemi terrestri connessi,

- non indica intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

Eventuali norme di qualità ambientale stabilite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6 o di qualsiasi altro atto normativo comunitario pertinente.

Eventuali norme di qualità ambientale stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 21, paragrafo 6 ovvero norme applicabili in virtù di altri atti normativi comunitari pertinenti.

Allegato VI, Elenco degli elementi da inserire nei programmi di misure, è modificato come segue:

Parte B

paragrafo 1, punto vi bis (nuovo)

Ricostituzione e ripristino delle zone umide

L'allegato VII è così modificato:

Punto viii

- d) sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) per i corpi idrici aventi uno stato chimico inferiore al livello «buono»;
- f) descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera f); e
- g) descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4,

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

- sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo;
- non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari;
- non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

- d) sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera d) per i corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi ambientali previsti all'articolo 4;

f) descrizione dettagliata delle altre misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera e);

g) descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera f); e

g) bis descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4,

PROPOSTA ORIGINARIA

compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista; e

PROPOSTA MODIFICATA

compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista; e

Punti 3 e 4

3. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva svolte ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.
4. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene il riferimento ad eventuali programmi e piani contemplati dall'articolo 18.

3. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva e dei relativi lavori preparatori ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.
4. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene un registro degli eventuali programmi e dei piani di gestione più dettagliati per il distretto idrografico, relativi a sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque particolari, oltre che una sintesi dei rispettivi contenuti.

L'allegato VIII è così modificato:

Punto 4

4. Sostanze e preparati di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulla riproduzione nell'ambiente acquatico o attraverso di esso.

4. Sostanze o preparati o i relativi prodotti di decomposizione di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso.

Punto 12 bis (nuovo)

- 12 bis. Sostanze radioattive di sintesi.
-

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

(1999/C 342 E/02)

COM(1999) 412 def. — 1999/0179(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2596/97 ⁽¹⁾, proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia; che non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1999; che pertanto occorre avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare il periodo transitorio; che appare adeguato un periodo supplementare di quattro anni; che appare inoltre opportuno effettuare una verifica intermedia dei progressi conseguiti dai suddetti Stati membri nell'applicazione del regime comunitario,

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2596/97, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2001, le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

(1999/C 342 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 368 def.

(Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che, conformemente all'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

(2) considerando che le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina;

(3) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽²⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

(4) considerando che, ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto riferirsi in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina;

(5) considerando tuttavia che la prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini richiede alcuni adeguamenti delle misure stabilite dalla direttiva 92/35/CEE per quanto riguarda la peste equina e gli equidi;

(6) considerando che occorre fissare le norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia;

(7) considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽⁴⁾, sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini;

(8) considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo deroga espressamente prevista dalle disposizioni della presente direttiva, le disposizioni della direttiva 92/35/CEE relative alle norme di controllo e alle misure di lotta contro la peste equina si applicano, mutatis mutandis, al controllo e alla lotta contro la febbre catarrale degli ovini nelle specie ricettive a questa malattia.

Articolo 2

In deroga alle definizioni di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano le seguenti definizioni:

— azienda: impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini e le riserve naturali in cui vivono animali di dette specie,

— specie ricettiva: qualsiasi specie di ruminanti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), punti i) e iii), della direttiva 92/35/CEE, in caso di febbre catarrale degli ovini il veterinario ufficiale provvede affinché:

per quanto riguarda il punto i): tutti gli animali delle specie ricettive siano trattenuti nell'azienda in cui si trovano,

per quanto riguarda il punto iii): si proceda regolarmente a trattamenti insetticidi sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di *Culicoides*. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori.

Articolo 4

In caso di febbre catarrale degli ovini, le misure alternative alla vaccinazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/35/CEE possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9. Esse possono essere modificate secondo la stessa procedura.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

Articolo 5

L'articolo 11 della direttiva 92/35/CEE non si applica nel caso della febbre catarrale degli ovini. In tal caso si applicano invece le seguenti disposizioni:

1. Le misure di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10 della direttiva 92/35/CEE sono modificate o abrogate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Esse sono revocate dietro presentazione dei risultati di un programma di controllo sierologico che dimostrino l'assenza di sieroconversione dovuta ad un'attività virale dopo una stagione di attività dei vettori. Le misure non possono essere revocate prima che siano trascorsi dodici mesi dalle ultime vaccinazioni, nel caso in cui si sia proceduto a vaccinazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, di cui sopra.
2. Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 92/35/CEE:
 - a) gli animali delle specie ricettive possono essere spediti dalle zone di protezione e di sorveglianza a condizione che:
 - i) siano spediti unicamente in certi periodi dell'anno, che devono essere fissati secondo la procedura prevista all'articolo 9 in funzione dell'attività degli insetti vettori,
 - ii) siano rimasti per almeno 40 giorni in una stazione di quarantena, nella quale siano stati protetti dagli insetti vettori,
 - iii) siano stati sottoposti con esito negativo a due prove per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico o la prova di immunodiffusione su agar, la prima delle quali sia stata realizzata all'inizio della quarantena e la seconda almeno 28 giorni dopo la prima. Altri metodi di controllo possono essere riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 9 e previo parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali;
 - iv) prima della spedizione siano stati sottoposti ad un trattamento insetticida esterno atto a prevenire gli attacchi dei vettori durante il trasporto,
 - v) non presentino alcun segno clinico di febbre catarrale degli ovini il giorno della spedizione;
 - b) i movimenti di animali delle specie ricettive all'interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza sono subordinati al nulla osta dell'autorità competente, la quale non autorizza in alcun caso:
 - i) i movimenti da o verso aziende nelle quali i dati disponibili attestino la presenza di un'attività virale,

- ii) i movimenti di animali vaccinati da meno di 60 giorni.

Articolo 6

In deroga agli allegati I A e II della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano gli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 7

Le spedizioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive in provenienza dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza sono disciplinate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 8

Gli allegati della presente direttiva sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, secondo le procedure previste al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.
5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata, entro 15 giorni.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizione a partire dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA
LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE
LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE
LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA
LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA
FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE

Belgique/België	Centre d'Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B-1180 Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be
Danmark	Danish Institute for Virus Research Lindholm DK-4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax 45 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk
Deutschland	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere — Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49 D-72001 Tübingen PD Dr. Büttner Tel. (07071) 967 255 Fax (07071) 967 303

Ελλάδα	Ministry of Agriculture Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department 25, Neapoleos Str. Ag. Paraskevi GR-15310 Athens Τηλ. (30-1) 601 14 99/601 09 03 Φαξ (30-1) 639 94 77
España	Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA D. Jose Manuel Sánchez Vizcaino Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E-20180 Madrid Tel. 916 20 22 16 Fax 916 20 22 47 E-Mail: vizcaino@inia.es
France	CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet BP 5035 F-34032 Montpellier Cedex 1 Tél. 04 67 59 37 24 Fax 04 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr
Ireland	Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland Tel. (353-1) 607 26 79 Fax (353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo.ie
Italia	CESME presso IZS Via Campo Boario I-64100 Teramo Tel. 0861 332216 Fax 0861 332251 E-mail: Cesme@IZS.it
Luxembourg	Centre d'Études et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B-1180 Bruxelles Tél. (32-2) 375 44 55 Fax: (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be
Nederland	ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Nederland Tel. (0320) 23 82 38 Fax (0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl
Österreich	Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A-2340 Mödling Tel. (0043) 2236 46640-0 Fax (0043) 2236 46640-941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com
Portugal	Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria Estrada de Benfica, 701 P-1549-011 Lisboa Tel. (351-1) 711 52 00 Fax (351-1) 711 5 38 36 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Suomi	Danish Institute for Virus Research Lindholm DK-4771 Kalvehave Tel. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk
Sverige	National Veterinary Institute Box 7073 S-750 07 Uppsala
United Kingdom	Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 0NF United Kingdom Tel. (01483) 23 24 41 Fax (01483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

ALLEGATO II

**LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA
EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE
GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
COMMUNAUTAIRE REFERENTIELABORATORIA VOOR BLUETONGUE
LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA
YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN
GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE**

AFRC Institute for Animal Health
Pirbright laboratory
Ash road
Pirbright
Woking
Surrey GU24ONF
United Kingdom
Tel. (01483) 23 24 41
Fax (01483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

(1999/C 342 E/04)

COM(1999) 428 def. — 1999/0182(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1577/96 ⁽¹⁾ ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella;
- (2) considerando che le colture oggetto della presente misura hanno sbocchi differenti (alimentazione animale per le vecce, alimentazione umana per lenticchie e ceci); che il sistema di superficie massima applicato congiuntamente a tali colture non ha sinora permesso un controllo adeguato dell'evoluzione delle superfici, segnatamente a causa dell'espansione delle vecce a partire dall'inizio dell'applicazione del regime; che è pertanto opportuno suddividere la superficie massima garantita ai fini di un migliore orientamento della produzione di legumi a granella nell'Unione europea;
- (3) considerando che, ai fini dell'applicazione del regime, è opportuno sostituire il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1577/96 è modificato come segue.

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2 del presente articolo, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

2. Le superfici massime garantite sono fissate a 160 000 ettari per le lenticchie e i ceci e a 240 000 ettari per le vecce. Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento.»

2. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽²⁾. Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

(1999/C 342 E/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 437 def. — 1999/0191(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/53/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce fra l'altro che per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone (ISA) occorre rimuovere immediatamente tutti gli animali di un'azienda infetta.
- (2) Nel maggio 1998 è stato registrato in Scozia un focolaio della summenzionata malattia, per cui una serie di aziende sono state considerate infette o sospettate di essere infette.
- (3) L'esperienza acquisita dimostra che è possibile scaglionare la rimozione in un certo lasso di tempo senza determinare necessariamente ripercussioni negative sul processo di eradicazione della malattia.
- (4) Una politica di vaccinazione può costituire un nuovo strumento per combattere e controllare l'anemia infettiva del salmone dopo l'insorgenza di un focolaio; che attualmente la normativa comunitaria non prevede tale possibilità.
- (5) È pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 93/53/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/53/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 6, lettera a) della direttiva 93/53/CEE, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— tutti gli animali devono essere rimossi secondo un piano che deve essere approvato dal servizio ufficiale.»

- 2) All'articolo 14, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'allegato II nelle zone riconosciute, nelle aziende riconosciute situate in zone non riconosciute o nelle zone o aziende per le quali sono già state avviate le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva 91/67/CEE. Le procedure per la vaccinazione in caso d'insorgenza di un focolaio di malattie dell'allegato I sono definite nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(1999/C 342 E/06)

COM(1999) 430 def. — 1999/0187(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 (ex art. 235),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

- (1) considerando che l'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93 ⁽¹⁾ relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
- (2) considerando che l'OEDT è responsabile della costituzione e del coordinamento, in cooperazione con gli Stati membri, della rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox);
- (3) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 1998 sulla relazione annuale 1997 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, concernente lo stato del problema droga nell'Unione europea, ha dichiarato di ritenere necessario che l'Osservatorio cominci a integrare nella rete Reitox i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e Cipro e a tener conto nelle sue relazioni e nelle sue analisi dei dati provenienti da tali paesi;
- (4) considerando la necessità di organizzare progressivamente la partecipazione dei paesi dell'Europa centroorientale (PECO) alle attività dell'Osservatorio e ai compiti essenziali della rete Reitox, come previsto nel programma di lavoro 1998-2000 dell'OEDT;
- (5) considerando che il programma pluribeneficiari PHARE per la lotta contro la droga intende assistere i paesi dell'Europa centroorientale per lo sviluppo e il potenziamento di sistemi informativi e di reti di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla droga e alla tossicodipendenza negli stessi PECO;
- (6) considerando che è auspicabile affidare direttamente all'Osservatorio il compito di attuare progetti strutturali di assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe, nei paesi candidati dell'Europa centroorientale e in altri paesi, nell'intento di associarli alle attività dell'OEDT e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox;

(7) considerando che l'Osservatorio deve includere, nel suo approccio, tutti i paesi PHARE che partecipano al programma pluribeneficiari PHARE per la lotta contro la droga, compresi quindi l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

(8) considerando che i progetti strutturali di assistenza che l'Osservatorio attuerà nei paesi candidati e nei paesi ammissibili al programma PHARE comportano, in particolare, attività di coordinamento e di scambio d'informazioni, trasferimento di know how, creazione e potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, istituzione e consolidamento di punti focali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

- «4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14, l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.»

Articolo 2

All'articolo 2, lettera D, del regolamento (CEE) n. 302/93 viene aggiunto il seguente paragrafo:

- «14. A richiesta della Commissione europea, può prestare assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma PHARE, nell'intento di associarli alle attività dell'OEDT e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 36 del 12.2.1993.